



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale**  
**Vittorio Emanuele II**

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - [www.vittorioemanuele.edu.it](http://www.vittorioemanuele.edu.it)  
 PEO [bgtd030002@istruzione.it](mailto:bgtd030002@istruzione.it) - PEC [bgtd030002@pec.istruzione.it](mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it)  
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD  
 Circ. n. 150

Al personale docente e ATA

**OGGETTO: aggiornamento disposizioni certificazioni verdi COVID-19 - DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 – Circolari del Ministero della Salute 23 dicembre '21, n. 59069 e 24 dicembre '21, n. 59207**

Si pone all'attenzione dei destinatari in indirizzo quanto disposto:

- dal **DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221**, avente per oggetto *Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale [GU n.305 del 24-12-2021](#).

In particolare, si evidenzia il contenuto dell'articolo 3:

**Art. 3 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, **a decorrere dal 1° febbraio 2022**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «**sei mesi**»;
- b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «**sei mesi**».

- dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 59069 del 23 dicembre '21** avente per oggetto *Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*, pubblicata al seguente [link](#).

In particolare si evidenzia:

"[...] **certificazioni di esenzione** alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata **sino al 31 gennaio 2022**. Si conferma che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. [...]"

- dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 59207 del 24 dicembre '21** avente per oggetto *Aggiornamento delle indicazioni sull'intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose "booster" (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*, pubblicata al seguente [link](#).

In particolare si evidenzia quanto riportato nell'allegata nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS:

"[...] si rappresenta che la somministrazione della **dose di richiamo (booster)** a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile **dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi** (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni). [...]"

Il Dirigente Scolastico  
 Patrizia Giaveri

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai  
 sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993